

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4554

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GALLETTI

Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in materia di caratteristiche dei ciclomotori

*Presentata il 12 febbraio 1998*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Italia vanta purtroppo il triste primato di infortuni connessi all'uso dei ciclomotori, con 673 morti e 44.870 feriti nel 1996, circa il 50 per cento in più di morti rispetto alla Francia, seconda in graduatoria, e il doppio dei feriti. Il dato è decisamente preoccupante e ad esso bisogna aggiungere il problema ecologico legato alla scarsa attenzione che viene prestata alle emissioni inquinanti di questi veicoli.

L'imperante mito della velocità e della potenza, così diffuso tra gli adolescenti — i principali acquirenti di ciclomotori — induce infatti le case costruttrici a progettare e produrre motori che rispettano le indicazioni previste dall'articolo 52 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), solo per le procedure di omologazione. È ben noto infatti che bastano poche modifiche (effettuabili anche senza una conoscenza spe-

cifica) per trasformare un ciclomotore nuovo di fabbrica (e quindi teoricamente a norma di legge) in un veicolo in grado di sviluppare una velocità doppia rispetto a quella prevista dal codice della strada. Il tutto è ampiamente calcolato dalle case produttrici che progettano telai, sospensioni e impianti frenanti dimensionati per operare a velocità elevate.

Le caratteristiche tecniche di questi motori — di ridotta cilindrata, ma con potenze specifiche elevate — comportano necessariamente conseguenze negative in termini di inquinamento ambientale ed acustico: alti consumi, emissioni di sostanze tossiche (idrocarburi incombusti, benzene, olii lubrificanti), elevata rumorosità (con effetti a dir poco devastanti in caso di modifica dell'impianto di scarico), quasi sempre in violazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante norme sull'inquinamento acustico.

Con la presente proposta di legge non si vuole certo demonizzare il ciclomotore, ma si inizia a stigmatizzare il suo cattivo od improprio uso. È necessario che esso continui ad assolvere la sua funzione senza per questo causare danno, disagio o pericolo agli altri utenti stradali. Per fare questo è necessaria la collaborazione dei principali interessati: le case costruttrici, le quali devono abbandonare la filosofia della potenza, realizzando motori meno esasperati, con ciclo a quattro tempi, e non facilmente modificabili; gli utenti, che dovranno considerare il ciclomotore come

mezzo di locomozione; il legislatore, che dovrà emanare norme chiare e non aggirabili nell'interesse della sicurezza e della salute di tutti i cittadini. Ed è esattamente questo l'obiettivo della presente proposta di legge: maggiore informazione ed educazione stradale per gli utenti delle due ruote; nonché produzione di ciclomotori meno pericolosi e meno inquinanti, e adozione di ulteriori misure di sicurezza, come l'obbligo del casco sui ciclomotori esteso anche ai maggiorenni, mentre viene eliminata la norma con cui veniva vietato il trasporto di un eventuale passeggero.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 1. I ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche:

a) motore di cilindrata non superiore a 75 cm<sup>3</sup>, funzionante con ciclo a quattro tempi;

b) potenza effettiva non superiore a 3,7 kw;

c) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 km/h ».

2. Il comma 2 dell'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 2. Le caratteristiche di cui al comma 1 devono risultare per costruzione. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione delle caratteristiche suindicate e le modalità per il controllo delle medesime, nonché le prescrizioni tecniche atte ad evitare la manomissione degli organi di propulsione. Tali prescrizioni devono prevedere altresì l'assoluta impossibilità di effettuare modifiche che comportino il mancato rispetto delle caratteristiche di cui al comma 1 ».

## ART. 2.

1. I commi 5 e 6 dell'articolo 97 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« 5. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio ciclomotori non conformi anche a una sola delle caratteristiche di cui

al comma 1 dell'articolo 52 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 8 milioni. Alla stessa sanzione soggiace chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad alterare anche una sola delle caratteristiche di cui al comma 1 dell'articolo 52.

5-*bis*. Chiunque vende ciclomotori non conformi anche a una sola delle caratteristiche di cui al comma 1 dell'articolo 52 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 4 milioni a lire 16 milioni.

6. Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell'articolo 52, ovvero che sviluppi una velocità superiore a quella prevista dallo stesso articolo 52, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da lire 500 mila a lire 2 milioni e alla sanzione accessoria della confisca del veicolo ».

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 97 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« 6-*bis*. È vietato fabbricare, produrre, porre in commercio, vendere componenti e accessori atti a modificare le caratteristiche tecniche dei ciclomotori in modo non conforme ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell'articolo 52. La violazione di quanto previsto dal presente comma comporta una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 8 milioni e la sanzione accessoria della confisca del materiale illecitamente prodotto ».

#### ART. 3.

1. Il comma 2 dell'articolo 170 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, è abrogato.

2. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 171 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, la parola: « minorenni » è soppressa.